



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2011/2012*

COMUNICATO UFFICIALE N° 98

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione dell'8 marzo 2012 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIZIO MAGLIONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **FABRIZIO MAGLIONI** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in quanto dopo aver assistito all'incontro del 2 aprile 2011 fra Gsd Cavellette e Asd Ronchese 1916 a partita conclusa, nelle adiacenze dell'impianto, ha proferito ingiurie contro l'osservatore Aia colpendolo pure, seppur parzialmente, con un calcio alla coscia della gamba destra;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8/8/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano ammessi dallo stesso in sede di dichiarazioni rese al collaboratore della Procura federale

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FABRIZIO MAGLIONI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8/8/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE GIANCOTTA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Giancotta** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 31 e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver assunto, per parte della stagione 2010/11 la guida tecnica della Us Falchi Maropati in assenza di tesseramento; dopodiché, unilateralmente dismesso, dopo l'intervenuto tesseramento per la stessa società, ometteva consapevolmente ogni formalità prevista dal dettato di cui all'art. 43, comma 1, del Regolamento della LND;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8/7/2012;
- tenuto conto delle argomentazioni del deferito come da separato verbale.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati, nonché ammessi dallo stesso

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIUSEPPE GIANCOTTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8/7/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FULVIO FELLET** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Fellet** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione agli artt. 36 e 38, delle Noif per aver assunto, nel corso della medesima stagione calcistica 2010/11, la conduzione tecnica, della prima squadra del Porto Viro (con regolare tesseramento) e della Uds Plateolese partecipante al campionato esordienti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8/6/2012;
- tenuto conto della memoria difensiva del deferito del 29/02/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati in particolare dalle distinte di gara, nonché ammessi dal deferito nella memoria difensiva

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FULVIO FELLET** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8/6/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **RICCARDO SPURIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Spurio** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 38, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver prestato la propria attività a favore di più società calcistiche (Sambenedettese, Asd Arquata e Montegranaro Calcio 1965) nel corso della medesima stagione sportiva;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8/7/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati in particolare dai fogli di censimento

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **RICCARDO SPURIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8/7/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **TOMMASO VOLPI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Volpi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e in riferimento al CU n. 1 ss 2009/10 del Settore Giovanile e Scolastico al punto 3.6 per aver organizzato in data 27/05/2010 presso l'impianto sportivo della società Asd San Domenico Arezzo uno stage o raduno a carattere interregionale di giovani calciatori, in assenza delle preventiva autorizzazione del Comitato Regionale di riferimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8/6/2012.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati e confermati dalle testimonianze acquisite nel corso delle indagini dalla Procura federale

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **TOMMASO VOLPI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8/6/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARIO BARTOLOMEO GOFFO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Goffo** è stato deferito per violazione dell'art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto federale per aver adito l'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti di tesserati e società calcistiche senza la preventiva autorizzazione federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'8/9/2012;
- tenuto conto delle argomentazioni del legale del deferito come da separato verbale.

Ritenuto che:

- la questione verte sotto il duplice profilo dell'iniziativa assunta dal deferito in sede di giurisdizione ordinaria sia davanti al Giudice Penale sia davanti al Giudice Civile senza la preventiva autorizzazione del Presidente della Figc;
- allo scopo non appare integrare i contenuti della richiesta autorizzativa la lettera inviata dal legale del deferito alla Lega Nazionale Dilettanti in data 30/03/2006, sia perché non sottoscritta dal diretto interessato sia perché non indirizzata alla presidenza della Figc;
- in adesione alla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia a tale mancanza può sopperirsi nell'adire il Giudice Penale mentre per quanto concerne la Giustizia Civile è da ritenersi sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Presidente della Figc,
- al riguardo non può condividersi la tesi difensiva del deferito secondo cui l'azione civile è da considerarsi immediata, diretta e automatica conseguenza della sentenza del Tribunale Penale di Torino n. 305/2010;
- al riguardo infatti, nella sua motivazione, è dato leggere che "in risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio civile, in ogni caso non può ritenersi conseguenza immediata e diretta del reato";
- il deferito comunque, senza pregiudizio alcuno dell'esercizio del proprio diritto in sede civile, aveva tutto il tempo per richiedere al Presidente della Figc la necessaria autorizzazione ad adire il Giudice Civile, allegando la ridetta sentenza del tribunale Penale di Torino n. 305/2010, ancorché nel frattempo fosse intervenuto il

provvedimento di archiviazione da parte del Procuratore Federale del procedimento volto alla verifica dell'autenticità del contratto tra il signor Goffo e la Upd Santenese

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MARIO BARTOLOMEO GOFFO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8/9/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **FEDERICO TORRIERI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Torrieri** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 35, comma 1, 33, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 38, commi 1 e 4, delle Noif;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'**8/6/2012**;
- tenuto conto della memoria difensiva inviata dal deferito.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano ammessi dallo stesso nella memoria difensiva e confessati al collaboratore della Procura federale

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FEDERICO TORRIERI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all'**8/6/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO FANELLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Fanelli** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all'art. 38, comma 1, delle Noif per aver assunto, la guida tecnica della società Asd Sporting Scalo, almeno fino al 29/08/2010, non in costanza di tesseramento con detta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all'**8/4/2012**.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati in particolare dalle distinte di gara

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VITO FANELLI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **08/04/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **GREGORY PIERANTONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **GREGORY PIERANTONI** della squalifica fino al **30/06/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO SANNA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **MARCO SANNA** della squalifica fino al **27/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO POCHESCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **SANDRO POCHESCI** della squalifica fino al **15/05/2012** più la sanzione pecunaria di **5.000€**.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO BARBABELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **FRANCESCO BARBABELLA** della squalifica fino al **15/05/2012**.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO ONORATO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **VINCENZO ONORATO** della squalifica fino al **30/04/2012**.

Firenze, 08 marzo 2012

**IL SEGRETARIO**  
Paolo Piani

**IL PRESIDENTE**  
Roberto Baggio